

# Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. Lgs. 231/2001

TESTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MARZO 2013 E SUCCESSIVAMENTE  
MODIFICATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MAGGIO 2017 E DEL  
18 DICEMBRE 2020

# Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PARTE GENERALE</b>   | <b>4</b>  |
| <b>PREMESSA</b>   | <b>5</b>  |
| <b>GLOSSARIO</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</b>   | <b>6</b>  |
| 1.1 Introduzione  | 6         |
| 1.2 Fattispecie di reato  | 7         |
| 1.3 Apparato sanzionatorio  | 15        |
| 1.4 Delitti tentati   | 16        |
| 1.5 Reati commessi all'estero   | 17        |
| 1.6 Sindacato di idoneità   | 17        |
| <b>2 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>  | <b>18</b> |
| <b>3 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA COMPAGNIA</b>                           | <b>20</b> |
| 3.1 Assicuratrice VAL PIAVE   | 20        |
| 3.2 Modello di Governance   | 21        |
| 3.2.1 Assemblea Generale  | 21        |
| 3.2.2 Consiglio di Amministrazione  | 21        |
| 3.2.3 Collegio Sindacale  | 22        |
| 3.2.4 Direzione   | 23        |
| 3.2.5 Società di Revisione  | 24        |
| 3.2.6 Unità Organizzative   | 24        |
| 3.2.7 L'assetto Organizzativo   | 24        |
| 3.2.8 Ricorso a servizi resi da altre società del Gruppo  | 24        |
| <b>4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSICURATRICE VAL PIAVE</b>   | <b>26</b> |
| 4.1 La metodologia scelta per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di assicuratrice val piave | 26        |
| 4.1.1 FASE 1: Identificazione delle aree di rischio   | 27        |
| 4.1.2 FASE 2: Rilevazione della situazione esistente (AS-IS)  | 27        |
| 4.1.3 FASE 3: Gap analysis e piano di azione (action plan)  | 28        |
| 4.1.4 FASE 4: Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo e sua adozione                                    | 28        |
| 4.2 Gli obiettivi dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo di Assicuratrice VAL PIAVE              | 29        |
| 4.3 Gli elementi del modello di organizzazione, gestione e controllo di Assicuratrice VAL PIAVE                             | 29        |
| <b>5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001</b>   | <b>31</b> |
| 5.1 L'Organismo di Vigilanza di Assicuratrice VAL PIAVE   | 31        |
| 5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza   | 32        |
| 5.3 Nomina e durata in carica   | 32        |
| 5.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza   | 33        |
| 5.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza   | 34        |
| 5.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice della Compagnia  | 35        |
| 5.7 Whistleblowing  | 35        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>6</b> | <b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>  | <b>37</b> |
| 6.1      | Principi Generali  | 37        |
| 6.2      | Misure nei confronti del personale dirigente della Compagnia                   | 37        |
| 6.3      | Misure nei confronti del personale dipendente della Compagnia                  | 38        |
| 6.4      | Tipologia e valutazione delle violazioni                                       | 38        |
| 6.5      | Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione               | 39        |
| 6.6      | Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale                     | 39        |
| 6.7      | Misure nei confronti dell'odv  | 39        |
| 6.8      | Misure nei confronti di parti terze  | 39        |
| 6.9      | Misure nei confronti dei lavoratori utilizzati in regime di distacco           | 40        |
| <b>7</b> | <b>FORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>  | <b>41</b> |
| 7.1      | Comunicazione e formazione del personale                                       | 41        |
| 7.2      | Informativa ad intermediari, collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi | 41        |
| <b>8</b> | <b>CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>                                    | <b>42</b> |
| 8.1      | Aggiornamento del Modello  | 42        |

# Parte Generale

# PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Compagnia Assicuratrice Val Piave Spa, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

# GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per

- **Attività sensibile:** prprocesso/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati contemplati dal Decreto anche in concorso con altri Enti.
- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
- **Compagnia:** Assicuratrice Val Piave Spa con sede in Belluno Via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, (BL) (da ora anche Assicuratrice Val Piave).
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Compagnia o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Compagnia (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). A titolo esemplificativo tali soggetti sono stati individuati nei membri del Consiglio di Amministrazione e nel Direttore.
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001).
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.
- **Linee Guida di Settore:** Linee Guida ANIA – Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate dall'ANIA.
- **Reati presupposto:** le fattispecie di reati (delitti e contravvenzioni) ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto 231, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni

# 1

## DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### 1.1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 231, emanato nel giugno del 2001 (di seguito anche "Decreto" o "D. Lgs. 231"), ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

Il D. Lgs. 231/01 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcune, precise tipologie di reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti:

- da persone fisiche che rivestano **funzioni di rappresentanza**, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (Soggetti apicali), nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche **sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti sopra indicati.

Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una "colpa di organizzazione".

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli "enti" che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Il modello, previsto dall'art.6 comma 1 del D. Lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati.

## 1.2 FATTISPECIE DI REATO

La Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati – c.d. reati presupposto - per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati transnazionali (artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001");
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies);
- delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente (art. 25-undecies);
- delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.25 terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies).

Di seguito si riporta, con riferimento a ciascuna categoria di reato individuata dal Decreto, la descrizione delle possibili fattispecie realizzabili.

Alla data di aggiornamento del presente documento i reati presupposto previsti dal Decreto 231 sono i seguenti:

### 1) Delitti contro la pubblica amministrazione

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dagli articoli **24** [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs 75/2020] e **25** [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs 75/2020] del D. Lgs. 231/2001 si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

## 2) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **24-bis** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

## 3) Delitti di criminalità organizzata

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **24-ter** del D. Lgs. 231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù,



alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

#### 4) Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-bis** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p. );
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p. );
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p. );
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### 5) Delitti contro l'industria e il commercio

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-bis1** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

- (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

## 6) Reati Societari

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-ter** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis del T.U.F.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis, comma 1);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).

## 7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quater** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

## 8) Delitti contro la personalità individuale

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quinquies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

## 9) Reati in materia di abusi di mercato

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-sexies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018].

## 10) Reati Transnazionali

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati previsti dagli articoli 3 e 10 della legge n. 146 del 2006 se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

- giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## 1 1) Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto nel D. Lgs 231/01 l'art. **25-septies [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

## 1 2) Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-octies** del D. Lgs.231/2001 [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

## 1 3) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-novies** del D. Lgs.231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico

musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

## 14) Delitti contro l'amministrazione della giustizia (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-decies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

## 15) Reati ambientali

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-undecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);
- violazione delle norme di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279 D.Lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L.150/92,);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

## 16) Delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-duodecies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

## 17) Razzismo e xenofobia

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-terdecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018], si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

## 18) Frode in competizioni sportive e gioco illegale

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quaterdecies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

## 19) Reati tributari

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000).

## 20) Reati di contrabbando

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'art. **25-sexiesdecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D. Lgs. N. 75/2020], si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- Contrabbando (D.P.R. n. 43 del 1973)

### 1.3 APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto 231 prevede, nei confronti della Società, un articolato sistema di sanzioni in caso di commissione di uno degli illeciti previsti dalla normativa.

Le sanzioni previste sono:

- Sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca dei proventi del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione amministrativa pecuniaria è la sanzione "base" sempre applicabile in caso di commissione di uno degli illeciti e di accertamento della responsabilità della Società. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previste sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente").

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente



previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001; taluni delitti in tema di corruzione e concussione di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis D. Lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001; delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater D. Lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies D. Lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies D. Lgs. 231/2001; reati ambientali, di cui all'art. Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001); alcuni delitti in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. E' peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

Va ricordato, infine, che l'art. 266 del D. Lgs. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private - prevede che non possano essere applicate alle imprese di assicurazione, in via cautelare, le sanzioni interdittive indicate all'art. 9, 2° comma, lett. a) e b), cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.

## 1.4 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.



## 1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli 24 e ss del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.6 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## 2

# MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come accennato nel Capitolo 1, il D. Lgs. 231/2001 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, **l'ente non ne risponde** se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo della società** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. 231/2001 attribuisce un **valore esimente** ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano **efficacemente attuati** da parte della Compagnia

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati dei sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231/2001, l'adozione del Modello 231 da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà quindi dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il Modello 231, per risultare idoneo a prevenire i reati, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- A. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- B. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- C. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- D. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- E. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

# 3

## ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA COMPAGNIA

### 3.1 ASSICURATRICE VAL PIAVE

Assicuratrice Val Piave, di seguito anche la "Compagnia" o "Val Piave" ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero dell'assicurazione in tutti i rami nei quali è o potrà essere autorizzata a norma di legge.

Nel 1961 un gruppo d'imprenditori bellunesi decide di unirsi per assicurare i mezzi degli autotrasportatori.

A Belluno e in provincia è l'epoca della costruzione dei grandi bacini idroelettrici e l'autotrasporto è un'attività in piena espansione. Nasce così la Società Mutua "Assicuratrice Val Piave".

La Compagnia cresce in fretta grazie al potenziamento della rete di vendita e all'inserimento nella struttura commerciale di nuovi agenti e collaboratori; il catalogo d'offerta si arricchisce, la qualità dei servizi migliora, si affinano l'assistenza e la consulenza, il bacino d'utenza si amplia. Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la propria efficienza organizzativa. Nel 1998 la Mutua diventa società per azioni e apre l'ingresso a nuovi soci e capitali. Assicuratrice Val Piave entra così a pieno titolo a far parte del Gruppo ITAS Assicurazioni.

Nascono nuove sinergie e interessanti opportunità che permettono di sfruttare appieno conoscenze e know-how della Capogruppo ITAS, la Mutua assicuratrice più antica d'Italia. L'appartenenza al Gruppo ITAS e l'accresciuta offerta assicurativa, previdenziale e finanziaria, spingono Val Piave a sviluppare nell'area del Nord-Est nuove ed importanti alleanze commerciali con partner bancari locali e associazioni di categoria.

Val Piave propone, oggi, soluzioni assicurative complete per la persona e la famiglia, la casa e il patrimonio, l'azienda e l'attività, il futuro e la previdenza.

La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero dell'assicurazione in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle competenti Autorità.

La Società può assumere interessenze e partecipazioni in altre Imprese od Enti aventi oggetto analogo od affine al proprio. A scopo di investimento, la Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto.

La Società può inoltre assumere e concedere mandati e rappresentanze nel settore specifico

e compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, di investimento e disinvestimento connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo conseguimento.

## 3.2 MODELLO DI GOVERNANCE

Assicuratrice Val Piave ha adottato un sistema di Governance tradizionale. Sono Organi dell'Assicuratrice Val Piave l'Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione, le cui deliberazioni sono obbligatorie per i Soci. Il Collegio sindacale è Organo di controllo.

Per una più completa descrizione della governance adottata da Assicuratrice Val Piave si rimanda alla "Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria SFCR", pubblicata sul sito internet della compagnia che illustra compiutamente il modello di Corporate Governance adottato dalla Società e ne descrive adeguatamente le modalità di realizzazione.

### 3.2.1 Assemblea Generale

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi di competenza mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale e/o sul quotidiano "Il Gazzettino"; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Deve inoltre contenere anche gli estremi della seconda convocazione nel caso di diserzione della prima.

Il diritto di intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro Consigliere designato dal Consiglio o, in difetto, dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario indicato nella persona del Direttore della Società ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa anche estranea alla Società.

Nel caso che sia richiesta la presenza del notaio, questi funge da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altra sede purché in Territorio italiano.

### 3.2.2 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di undici membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea nell'eleggere il Consiglio determina il numero dei suoi componenti.

Nel caso di vacanza di uno o più seggi nel corso del triennio si procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2385 e 2386 c.c..

L'assemblea può inoltre eleggere un Presidente onorario della Società qualora particolari meriti suggeriscano al Consiglio di Amministrazione di proporne la designazione. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Tutti gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dal Consiglio per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

### 3.2.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità, è necessario che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, tenuto presente che:
  - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera A. attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
  - sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dallo Statuto depositate presso la sede legale della Società entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati in ordine progressivo. Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari della percentuale minima prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le società quotate.

I candidati alla nomina di sindaco devono depositare presso la sede della Società un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi

stabilito dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le società quotate.

Risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

La presidenza spetta al primo candidato della lista Sindaco effettivo.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale o almeno due membri dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo (se presente).

Il funzionamento nonché i doveri e le responsabilità del Collegio sindacale sono determinati dalle norme di legge.

Il compenso spettante al Collegio Sindacale viene deliberato dall'assemblea in base alle norme di legge.

### 3.2.4 Direzione

Il Direttore è a capo di tutta l'organizzazione della Società.

In stretto rapporto con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della struttura organizzativa della Società, garantisce la definizione e l'attuazione delle politiche in materia assicurativa e riassicurativa.

- Garantisce l'approntamento degli strumenti necessari o opportuni all'ideoneo svolgimento dell'attività degli Organi Sociali, nel rispetto degli indirizzi ricevuti, attraverso il coordinamento e la gestione del calendario delle riunioni sociali e la predisposizione della documentazione di carattere societario nonché di quella attinente agli adempimenti societari.
- Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di risultati della Società attraverso lo sviluppo e la gestione dei rapporti di collaborazione con partners direzionali esterni, con il personale del Gruppo ITAS rientrante nell'accordo di fornitura di servizi infragruppo, nonché con la struttura interna coordinata.
- Presidia e sviluppa l'efficacia e l'efficienza del processo assuntivo, del processo gestionale e contabile, del processo liquidativo, assicurando il perseguimento degli obiettivi di saldo tecnico.
- Garantisce il presidio degli aspetti legali, assicurando la tutela della Società in sede giudiziale e stragiudiziale, fornendo adeguata assistenza a tutti gli enti aziendali, con l'interpretazione e la valutazione delle norme regolamentari e legislative nonché delle loro implicazioni.
- Assicura la corretta diffusione alle unità interne delle informazioni, garantendo il monitoraggio della adeguata applicazione delle disposizioni.
- Garantisce il monitoraggio delle attività necessarie per la corretta applicazione di normative specifiche (es. privacy) che le diverse funzioni aziendali interessate dovranno esperire in base alle rispettive procedure.
- Garantisce il monitoraggio della corretta applicazione di normative speciali.
- Garantisce la corretta gestione contrattuale e disciplinare del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali, assicurando l'applicazione

degli accordi e della disciplina contrattuale collettiva.

- Garantisce l'ottimale realizzazione dei programmi di reclutamento e selezione del personale e la definizione ed attuazione dei piani di inserimento.
- Garantisce il rispetto delle funzioni e della disciplina da parte del personale.

### 3.2.5 Società di Revisione

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 39 del 27 gennaio 2010, spetta ad una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro, sulla base della scelta operata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

### 3.2.6 Unità Organizzative

Per la descrizione dei compiti e delle responsabilità delle varie unità organizzative in cui si struttura la Compagnia si rimanda al Funzionigramma aziendale pubblicato sulla intranet aziendale.

### 3.2.7 L'assetto Organizzativo

La Compagnia ha sviluppato e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con la sua evoluzione strategica ed organizzativa.

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo della Compagnia sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

- Statuto Sociale;
- Codice Etico;
- Organigramma e Funzionigramma aziendale;
- Sistema delle Procure e delle Deleghe;
- Politiche e linee guida aziendali;
- Procedure operative;
- Circolari ed ordini interni;
- Manuali utente per l'utilizzo dei sistemi informatici.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività. L'aggiornamento del contesto normativo è assicurato dall'Ufficio Legale a garanzia dell'aderenza al contesto normativo di riferimento di legge e di settore e all'evoluzione delle attività svolte.

### 3.2.8 Ricorso a servizi resi da altre società del Gruppo

La Compagnia fruisce di servizi resi da società del Gruppo; tali servizi sono specificatamente formalizzati con specifici contratti di servizio. I contratti definiscono in modo esauriente



la natura del servizio erogato e le modalità di trasmissione e ricevimento delle singole prestazioni.

# 4

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSICURATRICE VAL PIAVE

### 4.1 LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSICURATRICE VAL PIAVE

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per Assicuratrice Val Piave con riferimento alla commissione di illeciti amministrativi conseguenti ad alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: Soci, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Lo scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di presidi di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi/ambiti operativi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente condannata da Assicuratrice Val Piave perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Compagnia di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei componenti degli Organi Societari e nei Dipendenti che operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Compagnia.

La metodologia scelta dalla Compagnia per la definizione e l'adozione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ha comportato una serie di attività riconducibili di fatto a diverse fasi operative:

**fase 1** - identificazione delle aree di rischio;

**fase 2** - rilevazione della situazione esistente (as-is);

**fase 3** - gap analysis e piano di azione (action plan);

**fase 4** - disegno e adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

## 4.1.1 FASE 1: Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Compagnia, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

## 4.1.2 FASE 2: Rilevazione della situazione esistente (AS-IS)

Obiettivo della fase 2 consiste nell'analisi, attraverso delle interviste ai referenti chiave della Compagnia, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sul sistema dei controlli approntati al fine di eliminare o, quanto meno, circoscrivere le aree di rischio.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- **segregazione dei compiti e delle attività:** ovvero si è proceduto a verificare che l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **esistenza di procedure formalizzate:** ovvero si è proceduto a verificare che, ai fini del processo decisionale (ex art.6 comma 2 lettera b), la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello;
- **esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate:** ovvero si è proceduto a verificare che la modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art.6 comma 2 lettera c), l'esercizio di poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni avvenga sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;
- **tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi:** ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurino l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

È stata realizzata, quindi, una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. Database delle attività sensibili).

### 4.1.3 FASE 3: Gap analysis e piano di azione (action plan)

Lo scopo di tale fase consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Sulla base delle valutazioni espresse sull'efficacia esimente dei controlli e delle procedure esistenti a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità degli stessi alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 ("to be").

I risultati dell'attività descritta sono stati formalizzati in una specifica "Relazione di risk assessment 231" che è stata oggetto di presentazione ai vertici della Compagnia. In tale documento sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione o di miglioramento da apportare all'attuale sistema normativo e di controllo interno (processi, procedure esistenti e integrazione al Sistema dei Controlli Interni – S.C.I.) per la prevenzione dei rischi ex D. Lgs.231/01 individuati.

Con il Modello 231 a regime, tale fase di identificazione delle Attività Sensibili e di effettuazione della Gap Analysis viene svolta ogni qualvolta si renda necessario aggiornare ed integrare il Modello attraverso l'emanazione di successivi protocolli specifici ovvero linee guida di condotta.

Il compito di vigilare sull'adeguatezza e aggiornamento del modello è stato affidato all'Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce eventuali adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, ovvero segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del modello nel suo complesso.

### 4.1.4 FASE 4: Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo e sua adozione

Scopo della fase 4 è l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Compagnia idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e alle linee guida Ania.

Il presente documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di Assicuratrice Val Piave è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

nella **parte generale**, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- al sistema di governance e all'assetto organizzativo di Assicuratrice Val Piave;
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia;
- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza, con indicazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l'effettiva;
- conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello;
- ai criteri di aggiornamento del Modello.

nella **parte speciale**, una descrizione relativa:

- ai protocolli ossia l'indicazione delle prescrizioni operative e comportamentali che la Compagnia adotta per lo svolgimento delle attività rilevanti rispetto alle fattispecie di illecito previste dal decreto.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Assicuratrice Val Piave in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del CdA del 18 marzo 2013.

Al contempo, Assicuratrice Val Piave Spa ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

## 4.2 GLI OBIETTIVI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSICURATRICE VAL PIAVE

Con l'introduzione del Modello 231 Assicuratrice Val Piave si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti dell'azienda e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite da Assicuratrice Val Piave e peraltro sancite dallo Statuto sociale, con particolare riferimento alle specifiche finalità della Compagnia nel contesto operativo locale e nazionale.

## 4.3 GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSICURATRICE VAL PIAVE

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle politiche, delle procedure e, più in generale, dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti in Assicuratrice Val Piave, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore. Elementi fondamentali del Modello 231 di Assicuratrice Val Piave sono:

- 1) il **Sistema organizzativo** inteso come insieme di responsabilità, politiche, regolamenti interni, processi e prassi operative che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda. Tali disposizioni, tenuto anche conto delle dimensioni aziendali, possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
  - alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;
  - alle previsioni dello Statuto sociale;
  - alle norme generali e alle Linee di condotta emanate ai fini del D. Lgs. 231/2001;
  - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - alla normativa interna.

- 2) Il **Codice Etico di Gruppo** che definisce i principi etici e le regole fondamentali di comportamento alle quali si devono attenere gli amministratori, i dipendenti, gli intermediari e più in generale i soggetti che interagiscono con Assicuratrice Val Piave.
- 3) l'**Organismo di Vigilanza**, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

# 5

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

### 5.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASSICURATRICE VAL PIAVE

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società secondo quanto stabilito dall'art. 6, co.1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca, nello svolgimento della sua funzione, direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, mantenendo un contatto su base periodica con il Collegio Sindacale.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito il D. Lgs. 231/01 statuisce che l'Organismo di Vigilanza è titolare di poteri specifici di iniziativa e controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori aziendali, compreso la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti dello stesso.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, la compagnia Assicuratrice Val Piave, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, ha optato per una soluzione di tipo monocratico, in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

Le regole organizzative e operative dell'Organismo di Vigilanza sono previste in uno specifico Regolamento che è da considerarsi parte integrante del presente Modello.

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/01 è necessaria l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organo di Vigilanza e i vertici aziendali della compagnia.

Le riunioni dell'OdV e gli incontri con gli altri Organi di controllo devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'Organismo stesso.

## 5.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se designati decadono:

- coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero siano stati condannati con sentenza – anche non definitiva:
  1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;
- i parenti, coniugi o affini degli amministratori, sindaci o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a far conoscere immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.

La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato costituisce causa di decadenza dall'incarico.

## 5.3 NOMINA E DURATA IN CARICA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione dello specifico onere loro affidato.

L'Organismo di Vigilanza di Assicuratrice Val Piave deve attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità o di conflitti di interesse:

- non deve essere portatore, facendone apposita dichiarazione all'atto della nomina, di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'ente, tali da pregiudicare l'indipendenza né di coincidenze di interesse con l'ente medesimo esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- non deve aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/56 n. 1423, o della legge 31/05/65 n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non deve essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per l'ottenimento della riabilitazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito eventualmente il parere del Collegio Sindacale.



Il soggetto prescelto si impegna a comunicare immediatamente alla società qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.

La durata in carica dell'Organismo è pari a tre anni ed il mandato può essere rinnovato. L'Organismo di Vigilanza decade alla data della riunione convocata relativa all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim (in regime di cd. prorogatio) le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'organismo stesso.

## 5.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di Assicuratrice Val Piave è affidato, sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del presente Modello da parte degli Organi Sociali, dipendenti della Compagnia, collaboratori, consulenti e fornitori;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrano esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Sul piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- attivare eventuali procedure per l'implementazione del sistema di controllo. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di emanare apposite disposizioni ovvero ordini di servizio interni. Si osserva, tuttavia, che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche a quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01, resta comunque demandata alle strutture operative;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, tenendo conto del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Assicuratrice Val Piave, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili e di maggior rilievo (ad esempio, per valore economico, coinvolgimento della PA, livello di rischio), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, idonea documentazione organizzativa interna, necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso, che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto di Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte di ogni responsabile di settore, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la compagnia al rischio reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani

- di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
  - coordinarsi con i vari Responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
  - indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
  - chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, eventuali compiti di natura specialistica attinenti l'operatività dell'Organismo di Vigilanza;
  - valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

Ovviamente l'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale e quelle sulla tutela dei lavoratori.

## 5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- è destinatario di eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- può richiedere ai dipendenti/distaccati e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente gli eventuali flussi informativi richiesti provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche tramite lo specifico indirizzo di posta elettronica [adv231-AssicuratriceValPiave@gruppoitas.it](mailto:adv231-AssicuratriceValPiave@gruppoitas.it) ed attraverso un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante (Whistleblowing).

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare e dal Codice Etico.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

## 5.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE DELLA COMPAGNIA

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, esso è comunque tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno semestrale e, comunque, ogni volta che ve ne sia urgenza, o quando richiesto da un componente dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Direttore con congruo anticipo e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

La relazione ha come oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle attività "a rischio reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Le sedute dell'Organismo devono essere verbalizzate e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo medesimo.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si può consultare con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza sottopone al Consiglio di Amministrazione un resoconto delle spese effettuate nell'anno ed un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della dotazione a disposizione per assolvere i compiti assegnati.

## 5.7 WHISTLEBLOWING

Al di fuori di quanto previsto nei paragrafi precedenti, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza, tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello.

Tale obbligo grava su tutti i soggetti destinatari del Modello stesso che, nell'ambito della loro attività, vengano a conoscenza delle suddette violazioni.

Alla data di redazione e approvazione della presente Parte Generale del Modello si dà atto che è stata introdotta nell'ordinamento una disciplina generale in materia di così detto "whistleblowing", con la legge 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

In adempimento alla normativa vigente, e fermo restando il sistema di segnalazione previsto dal presente Modello, il Gruppo ITAS si è dotato di un sistema informatico di segnalazione delle violazioni cd. Whistleblowing e di una Policy che disciplina il canale alternativo interno di segnalazione delle violazioni, conformemente alle richieste provenienti dalle normative di riferimento.

Affinché il sistema di segnalazione risulti efficace e coerente con la normativa di riferimento applicabile Assicuratrice Val Piave ha individuato nell'Organismo di Vigilanza il soggetto, dotato di autonomia dalla struttura di governance e organizzativa, preposto alle segnalazioni delle violazioni relative a:

- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e del Codice Etico adottato da ciascuna compagnia del Gruppo ITAS;
- le segnalazioni relative alle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- la segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta nell'ambito dei mercati degli strumenti finanziari", nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 [c.d. MAR Market abuse];
- la segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme che disciplinano l'attività assicurativa ovvero la distribuzione assicurativa di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 68 del 21/05/2018 (ancorché l'argomento non si di rilievo per la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti).

L'Organismo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Compagnia o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

# 6

## SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.1 PRINCIPI GENERALI

Al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Assicuratrice Val Piave intende sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli amministratori richiamando il rispetto del sistema disciplinare attualmente vigente in azienda che fa riferimento a quello previsto dal CCNL di categoria.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali può quindi prescindere dall'esito dell'eventuale giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Compagnia in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare; rispettando il principio di gradualità nonché quello di proporzionalità rispetto al ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale, rispetto alla infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio reato.

In applicazione della normativa Whistleblowing, le sanzioni disciplinari potranno essere applicate altresì quale conseguenza della violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte irregolari e in conseguenza dell'utilizzo abusivo dei canali informativi dedicati.

### 6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA COMPAGNIA

L' inosservanza delle regole previste dal Codice Etico e dal Modello adottato da Assicuratrice Val Piave ai sensi del Decreto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva di settore applicabile.

In caso di violazione accertata delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello da parte di Dirigenti, Assicuratrice Val Piave adotta la misura ritenuta più idonea, fra quelle applicabili al personale dipendente.

Se la violazione del Codice determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Compagnia e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento; la decisione e l'assunzione del provvedimento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

## 6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMPAGNIA

L'inosservanza delle regole previste dal Codice Etico e dal Modello adottato da Assicuratrice Val Piave ai sensi del Decreto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva di settore applicabile e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari irrogati al medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze connesse o relative all'illecito disciplinare.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di Dirigenti, la Compagnia - una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione - adotta la misura ritenuta più idonea, fra quelle sopra riportate. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

## 6.4 TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sia per il personale dirigente che per il personale dipendente, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari irrogati al medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze connesse o relative all'illecito disciplinare.

La valutazione della violazione in caso di personale Dirigente è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione della violazione in caso di personale dipendente è di competenza del Direttore che è altresì responsabile della irrogazione della sanzione e comunicazione al Consiglio di Amministrazione degli esiti delle valutazioni e dei provvedimenti assunti.

## 6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa, per iscritto, il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno a valutare le eventuali iniziative da assumere proporzionate alla gravità del comportamento fino ad arrivare alla sospensione o eventuale revoca, attivando, se del caso, le relative azioni di responsabilità.

## 6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di uno o più Sindaci, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per una valutazione preliminare dei fatti e il potere di convocare l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## 6.7 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ODV

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di uno o, in caso di mutamenti della composizione, più componenti dell'OdV, è attribuita al Consiglio di Amministrazione di Assicuratrice Val Piave la competenza per una valutazione dei fatti e il potere di assumere provvedimenti conseguenti.

## 6.8 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE

Eventuali condotte di collaboratori esterni, partner commerciali e, più in generale, di fornitori di beni o servizi nonché degli intermediari in contrasto con le disposizioni del Codice Etico e del Modello possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, mediante previsione di specifiche clausole contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

A tal fine, è previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

- diano atto della conoscenza del Decreto e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottato dalla Compagnia;
- richiedano l'assunzione di un impegno di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;
- in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare l'inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

Specificatamente per gli intermediari, la violazione viene valutata dal Direttore sentito il responsabile del Settore Commerciale: in caso di accertamento della violazione sono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi mandati e/o accordi di collaborazione, commisurati alla gravità della violazione ed alle relative circostanze oggettive e soggettive.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi, nonché segnalare alle competenti funzioni della Compagnia

l'eventuale aggiornamento delle clausole sopra citate.

Dalle valutazioni e dalle misure adottate nei confronti dei fornitori viene data adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione.

## 6.9 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI UTILIZZATI IN REGIME DI DISTACCO

Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al distaccante o al somministratore, Assicuratrice Val Piave comunicherà alle società con cui intercorrono i suddetti rapporti gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme contrattuali vigenti.



# 7

## FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale. In particolare, obiettivo della Compagnia è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

### 7.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione è costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione di Assicuratrice Val Piave (apposita circolare informativa interna), e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto di assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 231/01.

Inoltre, i principi e i contenuti del Modello sono oggetto di appositi corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti e attuati con un differente grado di approfondimento, in relazione anche al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili individuate nel Modello. Ciò al fine di consentire ai destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

### 7.2 INFORMATIVA AD INTERMEDIARI, COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Agli intermediari, collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della funzione aziendale di volta in volta competente, informative e indicazioni sulle linee guida adottate dalla Compagnia sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dello stesso o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

# 8

## CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

### 8.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- introduzione di nuovi prodotti, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.



Via Ippolito Caffi, 83  
32100 Belluno  
Tel. 0437 938611

[valpiave.it](http://valpiave.it)